



CESARE CAVALLINI

**Algoritmi e giurisdizione.  
Epistemica processuale, modelli comparati e *governance* istituzionale nell'era  
dell'intelligenza artificiale**

Il presente contributo sostiene che l'intelligenza artificiale nella giustizia civile non sia uno strumento neutro di efficienza, bensì un dispositivo epistemico che ridefinisce i criteri di rilevanza giuridica, l'autorità del precedente e le pratiche conoscitive della scienza processuale. L'argomentazione procede in tre direzioni. In primo luogo, distingue tra auto-rinforzo algoritmico — un pregiudizio tecnico correggibile per cui le decisioni citate frequentemente attraggono ulteriori citazioni indipendentemente dalla qualità argomentativa — e naturalizzazione algoritmica, per cui le scelte normative incorporate nei sistemi di classificazione vengono percepite come dati oggettivi, insuscettibili di controllo critico. In secondo luogo, considera le riviste di diritto processuale come istituzioni epistemiche dotate di un autonomo potere di *gatekeeping*, mostrando come gli strumenti di IA generativa attualmente utilizzati nella redazione accademica rischino di produrre un cartello epistemico involontario in cui ricostruzioni uniformi del diritto esistente sostituiscono contributi genuinamente argomentativi. In terzo luogo, un'analisi comparativa di quattro modelli normativi — l'approccio permissivo americano, il divieto restrittivo francese, il modello procedurale tedesco e il quadro frammentato italiano — dimostra che le scelte tecnologiche nell'IA giudiziaria sono sempre anche scelte normative sulla funzione dell'*adjudication*. L'articolo si conclude con quattro proposte istituzionali fondate sul Regolamento UE 2024/1689: un registro pubblico di trasparenza algoritmica, standard di divulgazione editoriale per la ricerca assistita dall'IA, un osservatorio nazionale sull'IA nella giustizia civile e un diritto processuale di *discovery* algoritmica che consenta alle parti di contestare la selezione opaca dei precedenti. Il primato della razionalità argomentativa sul ragionamento statistico non è una preferenza accademica; è un requisito costituzionale che richiede una protezione istituzionale attiva.

This article contends that artificial intelligence in civil justice is not a neutral instrument of efficiency but an epistemic device that redefines the criteria of legal relevance, the authority of precedent, and the knowledge practices of procedural science. The argument proceeds in three directions. First, it distinguishes between algorithmic self-reinforcement — a correctable technical bias by which frequently cited decisions attract further citations regardless of argumentative quality — and algorithmic naturalization, whereby the normative choices embedded in ranking systems come to be perceived as objective data, impervious to critical scrutiny. Second, it treats procedural law journals as epistemic institutions endowed with autonomous gatekeeping power, showing how the generative AI tools now used in scholarly drafting risk producing an involuntary epistemic cartel in which uniform reconstructions of existing law displace genuinely argumentative contributions. Third, a comparative analysis of four regulatory models — the permissive American approach, the restrictive French prohibition, the

procedural German model, and the fragmented Italian framework — demonstrates that technological choices in judicial AI are always also normative choices about the function of adjudication. The article concludes with four institutional proposals grounded in EU Regulation 2024/1689: a public algorithmic transparency registry, editorial disclosure standards for AI-assisted scholarship, a national observatory on AI in civil justice, and a procedural right of algorithmic discovery enabling parties to contest opaque precedent selection. The primacy of argumentative rationality over statistical reasoning is not an academic preference; it is a constitutional requirement that demands active institutional protection.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Metodo e assunzioni teoriche. - 3. Algoritmi e costruzione della rilevanza giurisprudenziale. - 4. Analisi strutturale della mediazione algoritmica. - 5. Intelligenza artificiale e temi di ricerca. - 6. Le riviste processualistiche come istituzioni epistemiche. - 7. Modelli comparati di intelligenza artificiale per la giurisdizione. - 8. Intelligenza artificiale, metodo giuridico e funzione nomofilattica nell'era algoritmica. - 9. Conclusioni e proposte istituzionali.

## **1. Introduzione**

L'intelligenza artificiale ha trasformato le condizioni strutturali in cui il processo civile viene praticato, studiato e legittimato. La sua penetrazione negli strumenti di ricerca giurisprudenziale, nella redazione degli atti e nell'analisi predittiva non costituisce una mera evoluzione tecnologica: incide sulle modalità con cui la rilevanza giuridica viene costruita, riconosciuta e stabilizzata nel tempo. Il punto di partenza di questo contributo è l'idea che l'intelligenza artificiale operi non come strumento neutrale di efficienza, ma come dispositivo epistemico capace di ridefinire i criteri di selezione e di legittimazione del sapere processual-civilistico.

In questa prospettiva, l'analisi dell'AI nel processo civile non può essere confinata né all'ambito dell'organizzazione giudiziaria né alle tecniche decisionali. L'ipotesi di fondo è che l'AI intervenga sui criteri di rilevanza dei precedenti, sulle modalità di selezione delle informazioni giuridicamente rilevanti e sulle strutture argomentative che orientano tanto la decisione giudiziale quanto l'elaborazione dottrinale. Una simile trasformazione tocca il nucleo della razionalità processuale: quella stessa razionalità che, nella tradizione della scienza processual-civilistica italiana, si esprime nella motivazione come atto argomentativo

irriducibile alla semplice enunciazione dell'esito e nella funzione nomofilattica quale garanzia di coerenza interpretativa del sistema.<sup>1</sup>

Questi effetti non sono neutrali. Ogni tecnologia dell'informazione giuridica incorpora presupposti teorici impliciti relativi alla natura del diritto, alla funzione della giurisdizione e alla razionalità della decisione. Come autorevolmente osservato, gli artefatti tecnici non si limitano a "servire" scopi predefiniti, ma contribuiscono a ridefinire le pratiche e le forme di potere in cui sono inseriti. L'AI, in particolare, tende a trasformare criteri argomentativi in metriche statistiche, a privilegiare la ricorrenza rispetto alla problematicità, la stabilità rispetto alla tensione interpretativa: dinamiche che entrano in contrasto diretto con la concezione del precedente come ratio decidendi argomentata, non come dato statisticamente dominante.<sup>2</sup>

In questo quadro, le riviste scientifiche di diritto processuale civile non rappresentano un semplice riflesso del dibattito giurisprudenziale, ma costituiscono luoghi istituzionali di produzione e legittimazione del sapere: è in esse che la razionalità processuale viene formalizzata, trasmessa e stabilizzata nel tempo. Analizzare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla giurisdizione senza interrogarsi sulle trasformazioni che essa induce nelle pratiche editoriali e nei meccanismi di riconoscimento scientifico significherebbe cogliere solo parzialmente una trasformazione che è, prima ancora che tecnologica, epistemologica.

Il contributo esplora dunque il nesso strutturale tra intelligenza artificiale, processo civile e scienza processual-civilistica, mostrando come le medesime logiche algoritmiche che incidono sulla selezione dei precedenti giurisprudenziali tendano a riflettersi, spesso non tematizzato, anche nella produzione dottrinale. L'analisi muove da una distinzione concettuale che ne attraversa l'intera architettura: quella tra autorinforzo algoritmico, ossia il meccanismo tecnico-statistico per cui le decisioni già frequentemente citate attraggono ulteriori citazioni indipendentemente dalla loro qualità argomentativa, e naturalizzazione, ossia il processo epistemologico per cui le opzioni normative incorporate nell'algoritmo vengono percepite dagli utilizzatori come dati oggettivi sottratti alla critica. Il primo fenomeno è correggibile con strumenti tecnici; il secondo richiede presidio metodologico e istituzionale. L'obiettivo non è opporre un rifiuto luddista dell'innovazione tecnologica, ma rivendicare il primato del metodo giuridico e dell'argomentazione razionale rispetto a logiche puramente statistiche o predittive, riconoscendo che la neutralità metodologica, in un contesto di crescente mediazione algoritmica del sapere giuridico, non costituisce un'opzione effettivamente disponibile.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> J. HILDEBRANDT, *Law as Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence*, in *Osgoode Hall L.J.*, 2018, spec. pp. 115 ss.; T. GILLESPIE, *The Relevance of Algorithms*, in T. GILLESPIE et al. (eds.), *Media Technologies*, Cambridge, 2014.

<sup>2</sup> L. WINNER, *Do Artifacts Have Politics?* in *Daedalus*, 1980, pp. 121 ss. Sul piano della scienza processualciviltistica italiana, la stessa avvertenza epistemica trova riscontro nella riflessione di M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975, spec. pp. 3-42.

<sup>3</sup> R. ALEXY, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt am Main, 1983.

## 2. Metodo e assunzioni teoriche

Le scelte metodologiche del contributo discendono dalle premesse enunciate. L'analisi non assume come criterio di valutazione dell'AI parametri esclusivamente funzionali, come l'efficienza o la velocità decisionale, ma si concentra sulle condizioni epistemiche che tali tecnologie introducono nel processo civile: le premesse teoriche che presuppongono, gli effetti sul metodo giuridico, le trasformazioni che inducono nelle pratiche istituzionali della giurisdizione e della scienza che la studia.

La scelta teorica non implica indifferenza nei confronti dei dati empirici, ma risponde all'esigenza di chiarire preliminarmente le categorie concettuali attraverso le quali tali dati vengono selezionati e interpretati. In assenza di questa chiarificazione, l'analisi empirica rischia di naturalizzare come neutre scelte che sono invece normative, mascherando, sotto forma di correlazione statistica, opzioni di valore rilevanti per il funzionamento del processo civile. È questa, del resto, la stessa avvertenza metodologica che la più autorevole dottrina processualcivilistica ha formulato, in termini analoghi, a proposito della razionalità della valutazione probatoria: il rigore epistemico non è un lusso accademico, ma la condizione perché il diritto processuale non diventi lo schermo di scelte non dichiarate.<sup>4</sup>

La comparazione giuridica è impiegata in modo selettivo e strumentale. Gli ordinamenti considerati sono intesi come espressioni di concezioni diverse della funzione giurisdizionale. Il confronto tra approcci permissivi, restrittivi e intermedi mostra come le scelte tecnologiche riflettano opzioni di valore relative alla discrezionalità giudiziale, alla motivazione e alla funzione nomofilattica.

Un'ultima precisazione riguarda il trattamento dell'evidenza empirica. I dati disponibili sull'implementazione dell'AI nei sistemi di giustizia civile sono frammentari e metodologicamente disomogenei. Tale scarsità non è un limite contingente, ma riflette l'attuale configurazione istituzionale del rapporto tra tecnologia e giurisdizione: l'assenza di banche dati pubbliche, di protocolli di trasparenza algoritmica e di meccanismi di accountability epistemica rende strutturalmente difficile un'analisi empirica sistematica. Pretendere un'analisi quantitativa pienamente affidabile in assenza di trasparenza sui criteri algoritmici significherebbe considerare dati neutri, esiti che derivano da opzioni normative non dichiarate. In questo quadro, la riflessione teorica non precede l'analisi empirica per

---

<sup>4</sup> J. HILDEBRANDT, *Law as Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence*, cit., pp. 115 ss.; T. ZARSKY, *The Trouble with Algorithmic Decisions*, in *Science, Technology & Human Values*, 2016, pp. 118 ss.; F. PASQUALE, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Cambridge, 2015.

un'opzione teorica autonoma, ma perché l'assenza di trasparenza algoritmica rende strutturalmente indisponibili i dati che un'analisi quantitativa affidabile richiederebbe.<sup>5</sup>

I principali riferimenti della letteratura internazionale offrono una cornice teorica necessaria ma insufficiente. Hildebrandt ha mostrato come il machine learning tenda a sostituire la normatività giuridica con correlazioni statistiche, erodendo le garanzie dello Stato di diritto; Pasquale ha analizzato i rischi per la democrazia delle black box algoritmiche nei sistemi di controllo sociale. Entrambi operano, tuttavia, a un livello di generalità che non consente di cogliere le specificità del processo civile come istituzione epistemica distinta: le strutture argomentative della giurisdizione civile, la funzione nomofilattica quale garanzia di coerenza interpretativa, il ruolo delle riviste processualistiche quali istituzioni di legittimazione del sapere, gli equilibri tra giudice, parti e dottrina. Su questi piani, che nella letteratura esistente non ricevono adeguato sviluppo, questo contributo intende operare muovendo in tre direzioni complementari: l'analisi della nomofilachia come terreno di tensione privilegiato con la logica algoritmica; l'esame delle riviste processualistiche come attori istituzionali dotati di potere selettivo autonomo; la comparazione tra modelli regolativi con riferimento alle specifiche strutture argomentative della giurisdizione civile, non in astratto.<sup>6</sup>

### **3. Algoritmi e costruzione della rilevanza giurisprudenziale**

L'analisi che segue esamina, sul piano concettuale, le modalità con cui i sistemi di ricerca algoritmica trasformano la nozione stessa di rilevanza giurisprudenziale. Il paragrafo seguente (§ 4) condurrà questa analisi sul piano strutturale, esaminando i sistemi concreti adottati in tre contesti istituzionali selezionati. La separazione non è meramente espositiva: i fenomeni concettuali descritti in questa sede — autorinforzo citazionale e naturalizzazione algoritmica — precedono logicamente l'esame dei sistemi specifici e ne costituiscono la chiave di lettura. In un contesto in cui gli strumenti algoritmici contribuiscono a determinare ciò che è visibile, rilevante e citabile, la pretesa di neutralità empirica rischia di mascherare come descrizione oggettiva ciò che è già il frutto di una selezione tecnologicamente orientata.

L'impiego dell'intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale non costituisce una mera evoluzione tecnologica degli strumenti di documentazione giuridica. Esso implica una trasformazione delle modalità con cui la rilevanza di una decisione viene costruita, riconosciuta e stabilizzata nel tempo. Mentre i tradizionali repertori cartacei operavano una selezione esplicita, affidata a criteri editoriali dichiarati e a una responsabilità intellettuale

---

<sup>5</sup> Sul rapporto tra opacità algoritmica e metodologia della ricerca giuridica, v. A. CARLEO (a cura di), *Decisione robotica*, Bologna, 2019, spec. pp. 45-78; M. DURANTE, *Computational Power. Automated Decision-Making and its Implications for Law*, London, 2021, pp. 112-138.

<sup>6</sup> In questa prospettiva cfr. M. HILDEBRANDT, *Smart Technologies and the End(s) of Law. Novel Entanglements of Law and Technology*, Cheltenham, 2015. Sulla distinzione tra istituzioni epistemiche giuridiche e piattaforme algoritmiche, v. L. FLORIDI, *The Logic of Information. A Theory of Philosophy as Conceptual Design*, Oxford, 2019, spec. cap. 8.

identificabile, i sistemi algoritmici di ricerca giurisprudenziale introducono meccanismi di ordinamento basati su parametri statistici e relazionali, spesso opachi anche per gli stessi utilizzatori.<sup>7</sup>

La rilevanza giurisprudenziale cessa dunque di essere una qualità intrinseca della decisione, determinata dalla sua capacità di enunciare un principio, di risolvere un contrasto interpretativo o di orientare una questione controversa, per diventare l'esito di processi di ranking algoritmico. Il ranking si fonda su una molteplicità di fattori: la frequenza con cui una sentenza è citata in decisioni successive, il numero di collegamenti ipertestuali che la collegano ad altre pronunce, la corrispondenza lessicale con le query di ricerca degli utenti, il prestigio dell'organo giudicante secondo metriche predefinite.<sup>8</sup> Ciascuno di questi criteri, apparentemente neutrale, incorpora presupposti teorici rilevanti sulla natura del precedente giudiziario e sul funzionamento della giurisdizione.

I sistemi più avanzati di legal analytics impiegano algoritmi ispirati al PageRank di Google, attribuendo maggiore rilevanza alle sentenze più frequentemente citate in altre decisioni giudiziarie.<sup>9</sup> Quest'approccio presuppone che la densità citazionale sia un indicatore affidabile della qualità argomentativa o dell'autorità di una pronuncia. Tuttavia, questa assunzione si scontra con evidenze empiriche che mostrano come la citazione giurisprudenziale risponda a logiche molteplici e non sempre correlate al merito giuridico della decisione richiamata.

Una sentenza può essere citata per ragioni di mera continuità formale, per consolidare una soluzione non controversa, per neutralizzare preventivamente possibili obiezioni, o semplicemente perché risulta facilmente accessibile tramite gli stessi strumenti di ricerca algoritmica.<sup>10</sup> Si determina così un effetto di autorinforzo: le decisioni già frequentemente citate tendono a essere ulteriormente richiamate, non necessariamente perché più persuasive, ma perché statisticamente più visibili. Il risultato è una stratificazione della giurisprudenza in cui un nucleo ristretto di pronunce "canoniche" assorbe progressivamente

---

<sup>7</sup> T. GILLESPIE, *The Relevance of Algorithms*, in T. GILLESPIE et al. (eds.), *Media Technologies*, cit., pp. 167-194; F. PASQUALE, *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*, cit., spec. pp. 8-15.

<sup>8</sup> D. KATZ, M.J. BOMMARITO, J. BLACKMAN, *A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States*, in *PLoS ONE*, 2017, 12(4), e0174698; N. ALETRAS, D. TSARAPATSANIS, D. PREOȚIUC-PIETRO, V. LAMPOS, *Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective*, in *PeerJ Computer Science*, 2016, 2:e93.

<sup>9</sup> L. ALSCHNER, D. SKOUGAREVSKIY, *Mapping the Universe of International Investment Agreements*, in *Journal of International Economic Law*, 2016, 19(3), pp. 561-588. Sull'applicazione di tecniche di network analysis alla giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, con metodologia estensibile per analogia strutturale all'analisi citazionale dei sistemi di civil law, v. P. MORO, *Network Analysis and the Law: Measuring the Legal Importance of Precedents at the U.S. Supreme Court*, in *EPJ Data Science*, 2015, 4:1.

<sup>10</sup> M.J. BOMMARITO II, D.M. KATZ, *A Mathematical Approach to the Study of the United States Code*, in *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 2010, 389(19), pp. 4195-4200; F.J. FOWLER, C. CROSS, *Citation Analysis of Court Decisions*, in *Legal Information Management*, 2008, 8(4), pp. 263-268.

l'attenzione, mentre decisioni potenzialmente innovative ma meno connesse alla rete citazionale dominante risultano marginalizzate.

Questo fenomeno non è privo di conseguenze sul piano processuale. Se la rilevanza di un precedente viene misurata in termini di ricorrenza citazionale, la funzione persuasiva dell'argomentazione giuridica tende a essere sostituita dalla forza statistica della ripetizione. Un principio giurisprudenziale non si afferma perché meglio fondato, ma perché più spesso invocato. La razionalità del precedente si trasforma così da razionalità argomentativa a razionalità probabilistica.<sup>11</sup>

Un secondo effetto epistemico rilevante riguarda il trattamento dei casi atipici o delle questioni emergenti. Gli algoritmi di ricerca giurisprudenziale sono strutturalmente orientati a privilegiare la convergenza rispetto alla divergenza, la stabilità rispetto alla discontinuità. Essi operano attraverso meccanismi di pattern recognition che identificano ricorrenze e correlazioni statistiche, penalizzando le decisioni che si discostano dai modelli dominanti.<sup>12</sup>

Questa logica entra in tensione con la funzione stessa della giurisdizione in un ordinamento di civil law. Il giudice non è chiamato soltanto a replicare soluzioni consolidate, ma anche a interpretare fattispecie inedite, a riconfigurare categorie dogmatiche in presenza di mutamenti normativi o sociali, a risolvere antinomie non previste dalla legislazione. Sono proprio i casi "difficili", quelli che sfuggono alla sussunzione automatica ai precedenti consolidati, a costituire il banco di prova della razionalità giuridica.<sup>13</sup>

L'intelligenza artificiale, al contrario, tende a rendere invisibili tali casi. Una sentenza che affronta una questione genuinamente nuova, priva di precedenti significativi, risulta, per definizione, poco connessa alla rete giurisprudenziale esistente. Essa non genera correlazioni statisticamente rilevanti, non compare tra i primi risultati delle ricerche algoritmiche e non alimenta i sistemi di predizione. Paradossalmente, proprio le decisioni che potrebbero rappresentare sviluppi innovativi del diritto vivente rischiano di essere escluse dal circuito della rilevanza giuridica, non per debolezza argomentativa, ma per marginalità statistica.

L'opacità dei criteri di ranking, già rilevata sul piano concettuale nel paragrafo precedente, assume, nella prospettiva istituzionale, una configurazione specifica. Nel processo civile, l'individuazione del precedente pertinente è un passaggio costitutivo dell'argomentazione difensiva e della motivazione giudiziale: se tale individuazione è affidata a un sistema opaco,

---

<sup>11</sup> R. DWORKIN, *Law's Empire*, London, 1986, spec. pp. 87-113 (sulla distinzione tra concezione "convenzionalista" e "interpretativa" del precedente); N. MACCORMICK, R.S. SUMMERS (eds.), *Interpreting Precedents: A Comparative Study*, Dartmouth, 1997. Per la prospettiva della dottrina processualcivilistica italiana, M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, Bologna, 1991, spec. pp. 55-102.

<sup>12</sup> J. BURRELL, *How the Machine 'Thinks': Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms*, in *Big Data & Society*, 2016, 3(1), pp. 1-12; D. WEINBERGER, *Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren't the Facts, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room Is the Room*, New York, 2011, spec. pp. 101-127.

<sup>13</sup> R. ALEXI, *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, cit. (trad. it. Teoria dell'argomentazione giuridica, a cura di M. LA TORRE, Milano, 1998).

la razionalità della decisione risulta compromessa a monte, non come effetto accessorio, bensì come conseguenza strutturale dell'architettura tecnologica adottata.<sup>14</sup>

Occorre tuttavia distinguere due fenomeni che l'analisi strutturale consente di isolare con precisione. Il primo, l'effetto di autorinforzo, è di natura tecnico-statistica: le sentenze già ampiamente citate attirano ulteriori citazioni per effetto della loro visibilità algoritmica, indipendentemente dalla qualità delle ragioni che le sorreggono. Il secondo, la naturalizzazione, è di natura epistemologica: le opzioni normative incorporate nell'algoritmo (quali sentenze privilegiare, secondo quali criteri di rilevanza) vengono progressivamente percepite dagli utilizzatori come dati oggettivi, sottratti alla critica argomentativa. La distinzione non è meramente teorica: mentre l'autorinforzo è in linea di principio correggibile mediante interventi tecnici sull'architettura del sistema, la naturalizzazione opera a un livello più profondo, investendo le forme stesse con cui i giuristi costruiscono il senso di "rilevanza" giuridica. Contrastare quest'ultimo fenomeno richiede non tanto affinamenti algoritmici, quanto consapevolezza metodologica e presidio istituzionale.<sup>15</sup>

#### **4. Analisi strutturale della mediazione algoritmica**

L'analisi che segue esamina le architetture dei principali sistemi di ricerca giurisprudenziale, con riguardo alle loro logiche di funzionamento (dichiarate o inferibili) e alle conseguenze che da esse discendono sul piano della razionalità giuridica, in tre contesti istituzionali selezionati per la rilevanza e la disponibilità della documentazione.

Il database Italgire Web, gestito dalla Corte di Cassazione e accessibile tramite il portale istituzionale, costituisce il principale strumento pubblico di ricerca della giurisprudenza in Italia. Nato come evoluzione digitale dei repertori cartacei curati dall'Ufficio del Massimario, il sistema ha progressivamente integrato funzionalità algoritmiche di ranking e di suggerimento automatico dei risultati.

Fino agli anni Duemila, la selezione delle sentenze da includere nel massimario e l'attribuzione delle massime rispondevano a criteri editoriali espliciti, definiti dall'Ufficio del Massimario e sottoposti a controllo collegiale. La selezione garantiva un livello significativo di mediazione intellettuale: ogni sentenza veniva valutata in base alla sua capacità di enunciare un principio giuridicamente rilevante, di risolvere un contrasto interpretativo o di chiarire questioni

---

<sup>14</sup> F. PASQUALE, *A Rule of Persons, Not Machines: The Limits of Legal Automation*, in *George Washington Law Review*, 2019, 87(1), pp. 1-55; D. CITRON, F. PASQUALE, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in *Washington Law Review*, 2014, 89(1), pp. 1-33.

<sup>15</sup> M. HILDEBRANDT, *Law as Computation in the Era of Artificial Legal Intelligence*, cit., spec. pp. 20-24. Sull'autorinforzo come fenomeno tecnico-statistico distinto dalla percezione di oggettività, v. M. DURANTE, *Computational Power. Automated Decision-Making and its Implications for Law*, cit., pp. 138-152; D. LEHR, P. OHM, *Playing with the Data: What Legal Scholars Should Learn About Machine Learning*, in 51 U.C. DAVIS L. Rev. 653 (2017), spec. pp. 688-701. La categoria di naturalizzazione algoritmica è elaborata in T. GILLESPIE, *The Relevance of Algorithms*, cit., pp. 179-184.

controverse.<sup>16</sup> La massima non riproduceva meccanicamente il testo della motivazione, ma ne estraeva il nucleo normativo, riformulandolo in termini astratti e generali.

Con l'introduzione di algoritmi di ricerca full-text e di sistemi di ranking basati su criteri di rilevanza statistica, questo modello è stato progressivamente affiancato, e in parte sostituito, da logiche computazionali. I criteri di ranking del sistema non sono oggetto di documentazione tecnica pubblica: l'assenza di trasparenza algoritmica impedisce qualsiasi verifica esterna e, di per sé, costituisce un dato strutturalmente significativo ai fini della valutazione epistemica del sistema.

Particolarmente significativo è il trattamento delle sentenze di merito. Il sistema Italgire include, almeno in teoria, le decisioni di tutti i gradi di giudizio. Va precisato che quanto segue si fonda su un'inferenza strutturale: l'assenza di documentazione pubblica sui criteri di ranking impedisce qualsiasi verifica empirica diretta, e il silenzio istituzionale sui parametri selettivi costituisce, a sua volta, un dato epistemicamente rilevante. Su questa base, l'architettura del sistema appare orientata a privilegiare le sentenze della Cassazione, fondata su un presupposto implicito di maggiore autorevolezza. Se tale inferenza è corretta, le pronunce di merito potenzialmente innovative risulterebbero strutturalmente meno visibili, non per debolezza intrinseca, bensì per la loro collocazione gerarchica nell'architettura del sistema.

L'introduzione di sistemi di AI nella ricerca giurisprudenziale solleva una questione strutturale: la capacità dei magistrati di valutare criticamente i risultati forniti dagli algoritmi. Studi condotti in altri contesti (medicina, ingegneria) mostrano che gli utenti tendono ad accettare acriticamente le raccomandazioni algoritmiche quando appaiono plausibili, una sorta di bias automatico. Non vi è ragione di ritenere che i giuristi siano immuni a questa distorsione cognitiva, soprattutto in presenza di pressioni temporali e di elevati carichi di lavoro. La ricerca sull'*automation bias* mostra che tale fenomeno è tanto più accentuato quanto più l'utente percepisce il sistema come autorevole e tecnicamente sofisticato: condizioni che le piattaforme di legal analytics tendono sistematicamente a soddisfare, presentandosi come strumenti scientificamente fondati e dotati di elevata accuratezza predittiva. Studi condotti sul giudizio clinico assistito dall'AI e, più recentemente, su sistemi di raccomandazione nel contesto del processo penale statunitense (tra cui COMPAS) documentano che anche esperti altamente qualificati tendono ad ancorare i propri giudizi alle indicazioni algoritmiche, riducendo il ricorso al ragionamento critico autonomo. Il trasferimento di questo risultato al processo civile va operato con cautela, data la diversità strutturale tra i sistemi; esso costituisce tuttavia un indicatore della direzione del rischio, non del suo contenuto specifico.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sulla funzione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione, v. M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., pp. 78-102.

<sup>17</sup> Sul fenomeno dell'*automation bias* nella valutazione algoritmica, v. L. SKITKA, K. MOSIER, M. BURDICK, *Does Automation Bias Decision-Making?*, in *International Journal of Human-Computer Studies*, 1999, 51(5), pp. 991-1006; per il contesto specifico del giudizio giudiziario assistito da AI, v. J. DRESSEL, H. FARID, , , *The Accuracy, Fairness, and Limits of Predicting Recidivism*, in *Science Advances*, 2018, 4(1); B. STEVENSON, *The Role of Fiscal Incentives in Recidivism: COMPAS and the Automation of Criminal*

Un profilo particolarmente critico riguarda il trattamento di questioni giuridicamente innovative. I sistemi di AI addestrati su dati storici presentano una limitazione strutturale rispetto alle fattispecie prive di precedenti. In tali casi, l'algoritmo può soltanto richiamare precedenti vagamente analoghi, senza la capacità di distinguere tra similitudine superficiale e pertinenza giuridica. Questa incapacità strutturale di gestire l'innovazione giuridica rappresenta un limite intrinseco agli approcci predittivi basati sul *machine learning*.

L'analisi strutturale dei sistemi considerati consente di identificare alcune caratteristiche ricorrenti della mediazione algoritmica nella ricerca giurisprudenziale, che emergono indipendentemente dal contesto istituzionale di riferimento.

Il primo tratto è il privilegio della ricorrenza statistica rispetto alla qualità argomentativa. In tutti i sistemi analizzati, l'algoritmo tende a privilegiare la frequenza con cui una soluzione interpretativa ricorre, indipendentemente dalla persuasività delle ragioni addotte. Nel caso di Italgire Web, tale logica si traduce (in via di inferenza strutturale, data l'assenza di documentazione pubblica sui criteri di ranking, conformemente a quanto precisato in sede di analisi del sistema) in una tendenziale sovraesposizione delle sentenze della Cassazione rispetto alle pronunce di merito e delle decisioni più recenti rispetto a quelle storicamente rilevanti: un bias temporale che i criteri editoriali dei repertori cartacei, fondati su valutazioni di merito esplicite, non comportavano.

Il secondo tratto consiste nella marginalizzazione dei precedenti minoritari o innovatori. Le decisioni giuridicamente rilevanti ma statisticamente atipiche risultano strutturalmente meno visibili. La logica algoritmica che privilegia la densità citazionale induce a ritenere che i sistemi di ricerca tendano a restituire prevalentemente pronunce consolidate su istituti tradizionali, anche quando la query dell'utente riguarda profili specificamente digitali: nel settore del processo telematico, un ambito in cui le questioni emergenti non dispongono ancora di una rete citazionale densa, questa distorsione strutturale appare particolarmente acuta, ancorché la sua verifica empirica diretta rimanga condizionata all'assenza di trasparenza sui criteri algoritmici dei sistemi considerati.<sup>18</sup>

Il terzo tratto riguarda l'opacità dei criteri di ranking. In nessuno dei sistemi esaminati l'utilizzatore può verificare i parametri in base ai quali una sentenza è considerata "rilevante". Tale opacità è metodologicamente più grave di quella dei tradizionali repertori cartacei: questi ultimi operavano una selezione esplicita, basata su criteri editoriali dichiarati e su una responsabilità intellettuale identificabile. I sistemi algoritmici, al contrario, producono una

---

*Justice*, in *Yale Law & Policy Review*, 2020. Per l'estensione al contesto europeo, v. S. DEAKIN, C. MARKOU (eds.), *Is Law Computable? Critical Perspectives on Law and Artificial Intelligence*, Oxford, 2020, pp. 67-93.

<sup>18</sup> L'osservazione si basa sull'analisi strutturale dell'architettura di Italgire Web e delle sue logiche di ranking dichiarate, integrate con le indicazioni della letteratura tecnica e giuridica disponibile: l'assenza di documentazione pubblica sui criteri algoritmici impedisce una verifica empirica diretta, ma rende *a fortiori* plausibile l'ipotesi di una mediazione non neutrale, giacché il silenzio istituzionale sui parametri di selezione costituisce esso stesso un dato strutturalmente significativo.

selezione apparentemente oggettiva ma in realtà orientata da parametri proprietari non accessibili.

L'ultimo tratto è l'effetto di autorinforzo strutturale: la stratificazione gerarchica della giurisprudenza si consolida non per valutazioni argomentative, bensì per dinamiche di accumulazione statistica. A differenza dei repertori cartacei, in cui l'autorità di una sentenza derivava da un giudizio editoriale esplicito, nei sistemi algoritmici essa dipende dalla densità della rete citazionale, che si autoalimenta indipendentemente dalla qualità delle ragioni addotte.<sup>19</sup>

Queste caratteristiche non sono difetti tecnici correggibili mediante affinamenti algoritmici, bensì conseguenze strutturali dell'applicazione di logiche computazionali alla selezione del precedente giurisprudenziale. Esse segnalano l'emergere di una nuova forma di opacità: non più quella derivante dall'inaccessibilità materiale delle fonti, ma quella prodotta dalla mediazione algoritmica che, pur rendendo formalmente accessibile un enorme volume di decisioni, ne orienta la selezione secondo criteri non controllabili dall'utilizzatore.<sup>20</sup>

## 5. Intelligenza artificiale e temi di ricerca

L'impatto dell'intelligenza artificiale sulla scienza del processo civile non si manifesta soltanto attraverso la mediazione nell'accesso alla giurisprudenza: incide più profondamente sulla definizione stessa dell'agenda di ricerca. Le distorsioni strutturali analizzate nel paragrafo precedente (privilegio della ricorrenza statistica, marginalizzazione dei precedenti innovativi, effetto di autorinforzo citazionale) si propagano dalla ricerca giurisprudenziale alla selezione dei temi dottrinali, orientando quali questioni vengano percepite come teoricamente rilevanti e quali restino ai margini del dibattito processualciviltistico.

Nel diritto processuale civile, la selezione dei temi di ricerca si è tradizionalmente fondata su criteri argomentativi: la problematicità teorica di un istituto, la tensione tra principi processuali, l'emergere di orientamenti giurisprudenziali contraddittori, la necessità di ripensare categorie consolidate alla luce di trasformazioni normative o sociali. Tali criteri presupponavano una valutazione critica condotta dallo studioso sulla base di una conoscenza complessiva del sistema processuale e dei suoi sviluppi.

L'intelligenza artificiale introduce una logica radicalmente diversa. Gli strumenti di analisi giurisprudenziale tendono a individuare come rilevanti i temi che emergono statisticamente: questioni processuali su cui si concentra un numero elevato di decisioni, istituti che generano un contenzioso maggiore, orientamenti giurisprudenziali numericamente prevalenti. La

---

<sup>19</sup> Cfr. supra, n. 10: M.J. BOMMARITO II, D.M. KATZ, *A Mathematical Approach to the Study of the United States Code*, cit.; F.J. FOWLER, C. CROSS, *Citation Analysis of Court Decisions*, cit., pp. 263-268.

<sup>20</sup> Cfr. supra, n. 12: J. BURRELL, *How the Machine 'Thinks'*, cit., pp. 6-10; D. WEINBERGER, *Too Big to Know*, cit., pp. 115-127.

rilevanza processuale viene così progressivamente ridefinita in termini quantitativi, trasformando la frequenza in un criterio implicito di rilevanza scientifica.

Ne derivano effetti di distorsione sistematica che non sono distribuiti uniformemente sul sistema processuale: colpiscono con maggiore intensità proprio gli istituti teoricamente più rilevanti ma statisticamente meno densi, vale a dire quelli che, per la natura dei provvedimenti che generano o per la specificità del contenzioso che regolano, producono un volume citazionale minore. Orientamenti minoritari, ancorché rigorosamente argomentati, restano invisibili perché non generano la rete citazionale che gli algoritmi misurano come indicatore di significatività. Tre ambiti illustrano questa dinamica con particolare chiarezza.

Il primo ambito è quello della tutela cautelare. La dottrina processual-civilistica italiana ha da tempo riconosciuto alla tutela cautelare una funzione sistematica irriducibile alla sua collocazione ancillare rispetto al giudizio di merito: essa presidia il tempo del processo come variabile autonoma della giustizia, non come mera contingenza organizzativa. Questa elaborazione teorica, che ha radici in Calamandrei e sviluppi significativi nella dottrina successiva, emerge da un corpus giurisprudenziale che è strutturalmente sottorappresentato nei sistemi di ricerca algoritmica: i provvedimenti cautelari sono meno sistematicamente massimati, meno frequentemente citati nelle sentenze di merito e di legittimità e, di conseguenza, statisticamente invisibili rispetto al loro peso teorico effettivo. Il rischio è che l'agenda di ricerca rifletta questa invisibilità statistica più che la rilevanza dogmatica dell'istituto.

Il secondo ambito riguarda i procedimenti speciali e i riti differenziati. La Riforma Cartabia ha significativamente ampliato il perimetro dei procedimenti semplificati e ha introdotto il rito unificato per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie, segnalando una tendenza legislativa alla differenziazione procedurale quale risposta strutturale alla varietà dei bisogni di tutela. Eppure, la concentrazione della giurisprudenza pubblicata e massimata sul rito ordinario induce i sistemi algoritmici a sottorappresentare sistematicamente i procedimenti speciali negli output delle ricerche. La distorsione non è quantitativa ma qualitativa: il processualcivilista che utilizzi strumenti di *legal analytics* per orientare la propria ricerca sui procedimenti sommari o sui riti speciali riceve un'immagine del sistema processuale che non corrisponde alla realtà del contenzioso civile contemporaneo, dominato proprio da quei riti che l'algoritmo tende a marginalizzare.

Il terzo ambito è quello della *digital litigation* e del processo telematico. Il paradosso è qui particolarmente acuto: gli ambiti in cui l'AI è strutturalmente più presente (deposito telematico degli atti, notificazioni digitali, udienze da remoto, fascicolo informatico) vengono trattati dai sistemi di ricerca algoritmica come questioni meramente tecniche o organizzative, prive di autonoma rilevanza processuale. Le categorie processuali tradizionali, come il contraddittorio, la pubblicità dell'udienza e la formazione del fascicolo, vengono retrocesse a

presupposti impliciti, mentre le questioni emergenti relative alla loro ridefinizione in ambito digitale restano statisticamente invisibili, poiché prive di una rete citazionale densa. Eppure, è proprio su questo terreno che si gioca una parte decisiva del significato costituzionale del processo civile: la garanzia del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost. e il diritto alla motivazione ex art. 111, comma 6, Cost. non sono indifferenti alle forme attraverso cui il procedimento si svolge nell'ambiente digitale. La marginalizzazione algoritmica di questi temi non è dunque una lacuna descrittiva: è una distorsione normativa, che orienta la dottrina lontano dal luogo in cui le garanzie processuali costituzionali sono oggi effettivamente messe alla prova.

La Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) ha operato la più organica digitalizzazione del processo civile italiano dall'introduzione del PCT: ha esteso l'obbligo del deposito telematico a tutti i gradi di giudizio, ridisegnato le forme della notificazione, valorizzato le udienze da remoto come modalità ordinaria e non eccezionale, introdotto il fascicolo informatico come infrastruttura del procedimento. Tuttavia, questa trasformazione è stata concepita e attuata sul piano organizzativo, come razionalizzazione delle forme procedurali, senza affrontare il piano epistemico: come il passaggio all'ambiente digitale riconfiguri le garanzie del contraddittorio (art. 111, comma 2, Cost.) e del diritto alla motivazione (art. 111, comma 6, Cost.) è rimasto largamente estraneo all'elaborazione legislativa. La letteratura processual-civilistica ha cominciato a tematizzare questi profili: la compatibilità delle udienze da remoto con la pubblicità dell'udienza, la formazione del fascicolo informatico quale sede di esercizio del contraddittorio, la notificazione digitale quale condizione di conoscibilità effettiva degli atti. Il dibattito dottrinale resta ancora prevalentemente orientato agli aspetti tecnici e organizzativi, mentre la dimensione costituzionale riceve un'attenzione sistematicamente inferiore al suo peso. La distorsione algoritmica analizzata in questo paragrafo contribuisce a perpetuare questo squilibrio: rendendo statisticamente invisibili i temi emergenti della digital litigation, orienta la ricerca verso gli istituti già consolidati e allontana l'attenzione dottrinale proprio da quei profili di garanzia costituzionale che la trasformazione digitale lucemette in modo con maggiore acuto. Il rimedio non è tecnico, ma metodologico: riconoscere la distorsione algoritmica come tale è la condizione affinché la scienza processuale possa presidiarla con strumenti argomentativi autonomi.

La questione decisiva non è se impiegare strumenti di intelligenza artificiale nella ricerca processualciviltistica, ma chi governa i criteri con cui tali strumenti definiscono la rilevanza. In assenza di un presidio consapevole, l'agenda di ricerca si orienta progressivamente verso logiche statistiche che non rispondono a criteri di razionalità giuridica, bensì a dinamiche di visibilità e di accumulazione citazionale: si studia ciò che l'algoritmo rende visibile, non ciò che il sistema processuale richiede di comprendere. Questa dinamica non rimane confinata alla ricerca giurisprudenziale: si propaga alle istituzioni editoriali della scienza processuale,

investendo la struttura stessa dei contributi dottrinali. Su questo secondo livello di trasformazione si concentra l'analisi che segue.

## **6. Le riviste processualistiche come istituzioni epistemiche**

Le riviste scientifiche di diritto processuale civile non costituiscono meri strumenti di diffusione della conoscenza, bensì istituzioni epistemiche attraverso le quali il sapere giuridico viene selezionato, formalizzato e stabilizzato nel tempo. Esse svolgono una funzione costitutiva: contribuiscono a definire quali questioni siano rilevanti, quali approcci metodologici siano legittimi e quali orientamenti giurisprudenziali meritino attenzione scientifica. In questa prospettiva, le riviste processualistiche non sono semplici vettori di trasmissione del sapere: sono luoghi istituzionali dotati di un proprio potere di legittimazione, la cui architettura editoriale (i criteri di selezione, la struttura del processo valutativo, la composizione dei comitati scientifici) costituisce, essa stessa, un fatto epistemico di primo ordine.

La funzione di gatekeeping esercitata dalle riviste processualistiche non è stata adeguatamente tematizzata nella letteratura sull'impatto dell'AI nel diritto. La ragione di questa lacuna è strutturale: chi studia l'algoritmo tende a occuparsi della decisione giudiziale, non dei meccanismi attraverso cui la dottrina la processa e legittima. Eppure, proprio la capacità della rivista di selezionare, contestare e reinterpretare la giurisprudenza, operando rispetto a essa non come specchio ma come filtro critico, costituisce una delle principali risorse epistemiche del sistema giuridico. Quando questa funzione critica è compromessa, o resa invisibile dalla delega algoritmica, il diritto perde uno dei suoi principali meccanismi di autocorrezione. La teoria sociologica della scienza ha da tempo chiarito che le istituzioni editoriali non si limitano a comunicare conoscenza: la producono, la distribuiscono e la legittimano attraverso forme di credenzializzazione che hanno effetti materiali sul funzionamento dei sistemi esperti. Applicata al diritto processuale, questa analisi mostra come le riviste specializzate operino come istituzioni di certificazione della razionalità argomentativa: la loro selezione non sancisce soltanto la qualità di un contributo, ma definisce l'orizzonte di ciò che conta come problema giuridico rilevante, come metodo legittimo e come proposta interpretativa degna di discussione.<sup>21</sup>

Va subito precisato che le riviste processualistiche italiane non selezionano i contributi in base a criteri algoritmici. La selezione rimane affidata alla peer review e alla responsabilità scientifica dei direttori: un modello che, pur con i suoi limiti di trasparenza e le ben note

---

<sup>21</sup> Sul ruolo delle riviste come istituzioni epistemiche di certificazione del sapere giuridico, v. R.K. MERTON, *The Sociology of Science*, Chicago, 1973, pp. 267-278; P. BOURDIEU, *The Field of Cultural Production*, Cambridge, 1993, pp. 29-73. Per l'applicazione al diritto, v. D. KENNEDY, *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy*, in *J. Legal Educ.*, 1982, 32(4), pp. 591-615; B. LEITER, *What Law Reviews Could Be*, in *Green Bag*, 2007, 10(4), pp. 477-484.

asimmetrie di una comunità scientifica ristretta, preserva la dimensione valutativa e argomentativa del giudizio. Questo dato non è scontato: in contesti angloamericani, la pressione bibliometrica ha progressivamente eroso i confini tra valutazione qualitativa e misurazione quantitativa, orientando la selezione editoriale verso indicatori di impatto e citazione. Il modello italiano, con tutte le sue rigidità, mantiene una discontinuità strutturalmente significativa rispetto alla logica algoritmica analizzata nei paragrafi precedenti.

La trasformazione indotta dall'intelligenza artificiale nelle riviste processualistiche opera, perciò, su un piano diverso e più profondo: non sulla selezione dei contributi, bensì sulla loro struttura interna. L'AI generativa è oggi impiegata in modo crescente nella redazione della parte ricostruttiva degli articoli giuridici - la ricognizione della letteratura, la sistematizzazione dei precedenti, la mappatura del dibattito dottrinale. Si tratta della componente che tradizionalmente richiedeva il maggiore investimento di tempo e di competenza specifica: la padronanza della giurisprudenza rilevante, la conoscenza della dottrina processualistica italiana e comparata, la capacità di collocare il problema in una rete di riferimenti autorevoli. Quando questa componente è delegata, anche parzialmente, a strumenti generativi senza adeguata verifica critica, la parte ricostruttiva del contributo rischia di perdere il carattere di elaborazione autonoma e di trasformarsi in una sintesi statistica delle fonti più frequentemente associate al tema nella rete testuale su cui l'algoritmo è stato addestrato. Le distorsioni analizzate in sede di analisi della mediazione giurisprudenziale - privilegio della ricorrenza sulla qualità argomentativa, marginalizzazione dei contributi minoritari, effetto di autorinforzo - si riproducono così, per altra via, all'interno dei contributi dottrinali stessi.

Da questa trasformazione discende un problema di trasparenza epistemica che le riviste non hanno ancora affrontato in modo sistematico: la disclosure dell'impiego di strumenti di AI nella produzione del contributo. Non si tratta di una questione meramente deontologica, assimilabile alle policy sull'uso etico della tecnologia. Si tratta di una condizione di intelligibilità scientifica del testo: il lettore - e prima ancora il revisore e il direttore - ha il diritto di sapere quale parte della ricostruzione sia frutto di elaborazione autonoma dell'autore e quale sia stata mediata da strumenti generativi, perché da questa distinzione dipende la possibilità di valutare criticamente le scelte selettive operate nel contributo. L'assenza di disclosure non è una lacuna neutrale: in una comunità scientifica che fonda la propria legittimità sull'attribuibilità delle posizioni agli autori, introduce una forma di opacità epistemica che si aggiunge, e rischia di amplificare, quella già prodotta dalla mediazione algoritmica nella ricerca giurisprudenziale.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Le principali organizzazioni internazionali di etica della pubblicazione scientifica hanno adottato posizioni specifiche sull'AI generativa: v. Committee on Publication Ethics (COPE), *Authorship and AI Tools: COPE Position Statement*, 2023, disponibile su [publicationethics.org](https://publicationethics.org); International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), *Recommendations*, 2023, sec. II.A.1 (l'AI

Un secondo profilo, distinto dalla disclosure ma ad essa correlato, riguarda il rischio di omologazione epistemica indotto dall'uso condiviso degli stessi strumenti generativi. Quando una comunità scientifica utilizza in modo prevalente le medesime piattaforme di ricerca assistita dall'AI, addestrate sugli stessi corpora e orientate dagli stessi criteri di rilevanza statistica, si produce un effetto di convergenza che è strutturalmente diverso dal consenso argomentativo. Il consenso scientifico, nella tradizione del diritto processuale, è il prodotto di un confronto critico tra posizioni motivate: esso emerge dalla discussione, e presuppone la possibilità del dissenso. La convergenza algoritmica, al contrario, è il risultato di una selezione a monte operata da criteri statistici: non richiede argomentazione, e non tollera strutturalmente la deviazione. Il rischio concreto è che le riviste processualistiche comincino a pubblicare contributi che, pur nella diversità delle tesi sostenute, condividono la medesima ricostruzione dello stato dell'arte, non perché quella ricostruzione sia corretta o completa, ma perché è quella che l'algoritmo restituisce come dominante. Si determina così una forma di cartello epistemico involontario, in cui l'uniformità della ricostruzione di base non è il prodotto di un giudizio condiviso, bensì di una delega tecnologica non dichiarata.<sup>23</sup>

Vi è, infine, una prospettiva evolutiva che tocca la funzione stessa della rivista quale istituzione epistemica. Se la parte ricostruttiva dei contributi tende a essere progressivamente standardizzata dall'AI - non perché sia irrilevante, ma perché diventa tecnicamente delegabile - il valore distintivo della pubblicazione scientifica si concentra necessariamente sulla componente argomentativa originale: la tesi, il dissenso, la proposta interpretativa, la critica metodologica. La rivista processualistica è chiamata, in questa prospettiva, a ridefinire la propria identità editoriale in direzione di un forum di idee: uno spazio in cui la ricostruzione sia presupposta come condizione di accesso e in cui la discussione scientifica si svolga sul terreno delle posizioni teoriche, delle scelte metodologiche e delle opzioni di sistema. Non si tratta di una perdita, ma di un'opportunità: liberare la dottrina processualistica dalla funzione meramente compilativa che la ricerca algoritmica può svolgere in modo più efficiente, per concentrare l'investimento intellettuale su ciò che l'AI non può fare, argomentare, dissentire, proporre.

A questa ridefinizione funzionale corrisponde una conseguenza sul piano del modello istituzionale della pubblicazione scientifica. Se il valore distintivo della rivista processualistica si concentra sull'argomentazione originale, che si valorizza nella circolazione e non nella restrizione, la traiettoria più coerente con la sua nuova funzione epistemica è quella dell'open access integrale, come scelta istituzionale e non come concessione alle pressioni

---

non può figurare come autore e il suo impiego va dichiarato). Per il campo giuridico, v. M. HILDEBRANDT, *Law as Computation*, cit., pp. 28-35 (sull'attribuibilità come condizione di responsabilità nel discorso giuridico).

<sup>23</sup> Il fenomeno dell'omologazione epistemica indotta dall'uso condiviso degli stessi strumenti algoritmici è analizzato, per l'applicazione al diritto, v. D. KATZ, M.J. BOMMARITO, *Measuring the Complexity of the Law*, in *Artificial Intelligence and Law*, 2014, 22(4), pp. 337-374.

bibliometriche. La titolarità editoriale tende, in questa prospettiva, a gravitare verso le facoltà e i dipartimenti giuridici, che dispongono delle competenze scientifiche per garantire la qualità e dell'autonomia istituzionale per sottrarre la selezione dei contenuti a logiche di mercato.<sup>24</sup>

## 7. Modelli comparati di intelligenza artificiale per la giurisdizione

L'analisi comparata consente di collocare le trasformazioni fin qui descritte in una prospettiva più ampia, mostrando che l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla giurisdizione e sulla scienza giuridica non segue un percorso uniforme né necessario. Le diverse risposte adottate dagli ordinamenti riflettono concezioni divergenti della funzione giudiziaria, del metodo giuridico e del rapporto tra decisione e previsione.

La comparazione qui proposta non adotta un approccio tassonomico né si limita a una mera ricognizione descrittiva. L'obiettivo è piuttosto individuare i modelli di governance algoritmica della giurisdizione che emergono dall'interazione tra scelte legislative, prassi giurisprudenziali e culture giuridiche. In particolare, si distinguono quattro approcci principali: il modello permissivo statunitense, il modello restrittivo francese, il modello procedurale tedesco e il modello frammentario italiano. Ciascuno di essi riflette una specifica concezione del rapporto tra la razionalità predittiva e quella giuridica.

Negli Stati Uniti, l'uso di strumenti di predictive justice e di litigation analytics è ampiamente diffuso. Piattaforme commerciali come Lex Machina, Ravel Law (acquisita da LexisNexis), e ROSS Intelligence hanno reso accessibili analisi predittive su tempi processuali, esiti probabili, comportamenti giudiziari e strategie difensive ottimali. La tradizione del legal realism ha da tempo legittimato approcci empirici allo studio del diritto, valorizzando l'analisi dei comportamenti giudiziari effettivi rispetto alla ricostruzione dogmatica delle norme.

Tuttavia, la dottrina statunitense ha messo in luce rischi specifici derivanti da questo modello permissivo. L'uso di algoritmi predittivi basati su dati storici può generare fenomeni di retroazione sistemica: se le decisioni future vengono orientate sulla base di previsioni fondate sul passato, il diritto tende a confermare statisticamente se stesso, riducendo lo spazio per le deviazioni argomentative e per gli sviluppi innovativi. Un secondo profilo critico riguarda l'opacità degli algoritmi proprietari: le piattaforme commerciali non rendono pubblici i criteri

---

<sup>24</sup> P. SUBER, *Open Access*, Cambridge, 2012, spec. pp. 1-27. Sul modello delle *law reviews* americane come istituzioni accademiche autonome, v. R. POSNER, *Against the Law Reviews*, in *Legal Affairs*, 2004. Il modello *profit* delle riviste si regge storicamente su una rendita di posizione: il controllo dell'accesso a contenuti rari. Quando la rarità si sposta dalla ricostruzione, delegabile agli strumenti algoritmici, all'argomentazione originale, che si valorizza nella circolazione, il *paywalled journal* diventa una contraddizione strutturale: restringe la circolazione proprio di ciò che avrebbe il massimo interesse a diffondersi. La transizione verso l'open access non sarà priva di resistenze: gli editori commerciali mantengono un controllo significativo sulle reti di distribuzione e sui sistemi di indicizzazione internazionale, ma la sua direzione appare coerente con la logica della funzione epistemica che la rivista è chiamata a svolgere. Il modello delle *law reviews* americane, gestite direttamente dalle *law schools*, offre un precedente comparativamente rilevante, pur con le differenze strutturali che separano quel sistema dalla tradizione delle riviste dottrinali italiane ed europee.

di selezione e ponderazione dei dati, creando un problema di accountability che priva gli utenti della possibilità di verificare la fondatezza metodologica delle previsioni.<sup>25</sup>

La Francia ha adottato una posizione radicalmente diversa, introducendo con la legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019, un divieto espresso di utilizzare i dati giudiziari relativi ai magistrati a fini di valutazione, analisi, comparazione o previsione delle loro decisioni individuali (art. 33). Questa norma segna la prima risposta legislativa strutturata al fenomeno della justice prédictive e fissa una precisa opzione di valore: la funzione giudiziaria è concepita come un'attività non riducibile a un modello computazionale. Il divieto si fonda su due ragioni principali: preservare l'indipendenza della magistratura evitando il chilling effect derivante da previsioni algoritmiche, e affermare la specificità della razionalità giuridica rispetto alla logica statistica.<sup>26</sup>

Tuttavia, il modello francese presenta anche limiti e ambiguità. Il divieto riguarda esclusivamente i dati relativi ai magistrati, non quelli relativi alle parti, ai tipi di controversia o agli esiti processuali. Piattaforme come Predictice e Case Law Analytics continuano dunque a operare. Inoltre, la distinzione tra profilazione vietata e analisi giurisprudenziale lecita non è sempre chiara: un sistema che predice l'esito probabile di una controversia sulla base di precedenti analoghi attribuisce implicitamente rilevanza anche al comportamento statistico dei giudici che hanno deciso quei precedenti.

L'ordinamento tedesco si colloca in una posizione intermedia, caratterizzata da una marcata insistenza sul metodo giuridico (juristische Methode) e sulla distinzione tra correlazione statistica e giustificazione razionale. Come osservato da Alexy nella sua *Theorie der juristischen Argumentation*, la razionalità giuridica non coincide né con la verità empirica né con l'efficienza decisionale, bensì con la correttezza del procedimento argomentativo attraverso cui si giunge alla decisione. In questa prospettiva, un esito processuale non è giuridicamente corretto solo perché statisticamente probabile, ma soprattutto perché giustificato da ragioni razionalmente accettabili.

Sul piano pratico, il sistema Legal Tech del Bundesgerichtshof utilizza algoritmi per la categorizzazione automatica dei ricorsi, l'estrazione di parole chiave e l'identificazione di precedenti potenzialmente rilevanti. Tuttavia, la selezione finale dei precedenti, la loro interpretazione e la costruzione dell'argomentazione restano interamente nelle mani del giudice. L'algoritmo fornisce supporto organizzativo, non orientamento decisionale. Analogamente, il progetto Rechtsinformationssystem, gestito dal Ministero federale della

---

<sup>25</sup> D. LEHR & P. OHM, *Playing with the Data: What Legal Scholars Should Learn About Machine Learning*, in 51 U.C. DAVIS L. REV. 653 (2017). Sul rischio di consolidamento delle disuguaglianze sistemiche, v. D. CITRON & F. PASQUALE, *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, 89 WASH. L. REV. 1 (2014).

<sup>26</sup> L. CADIET, *La justice prédictive: un oxymore?*, Paris 2019. Per un'analisi critica del modello francese, v. F. PASQUALE, *A Rule of Persons, Not Machines: The Limits of Legal Automation*, in *Geo. Wash. L. Rev.*, 2019, pp. 1 ss.

giustizia, offre accesso a banche dati giurisprudenziali con funzionalità di ricerca avanzate, ma senza ranking algoritmico degli esiti.

La comparazione mostra che l'intelligenza artificiale non impone un modello univoco di razionalità giuridica. Le scelte tecnologiche sono sempre anche scelte normative e metodologiche, e i modelli esaminati rivelano la gamma di opzioni disponibili: dall'integrazione permissiva statunitense, che subordina il metodo giuridico alla previsione statistica, al divieto strutturale francese, che afferma la non riducibilità della funzione giudiziaria a un modello computazionale, fino all'approccio procedurale tedesco, che costituisce il riferimento teoricamente più coerente con la tradizione processualcivilistica italiana.

Il modello tedesco merita un approfondimento specifico. La distinzione tra supporto organizzativo e orientamento decisionale non è soltanto un criterio tecnico di classificazione: riflette una concezione del processo civile come pratica argomentativa istituzionalmente strutturata, in cui il giudice è tenuto a giustificare razionalmente la propria decisione e non può delegare tale giustificazione, nemmeno parzialmente, a un sistema algoritmico opaco.

L'ordinamento italiano occupa una posizione distinta e, per certi aspetti, più problematica rispetto a quelli esaminati. Esso non ha adottato una risposta legislativa strutturata: né permissiva come quella statunitense, né restrittiva come quella francese, né procedurale come quella tedesca. Si è caratterizzato, piuttosto, da una frammentazione istituzionale che riflette l'assenza di una scelta normativa deliberata. Sul piano concreto, gli strumenti di AI vengono introdotti nel sistema giudiziario civile secondo logiche disomogenee e non coordinate: il Tribunale di Milano ha sperimentato sistemi di smistamento automatico dei ricorsi, senza che ne siano stati resi pubblici i criteri algoritmici; il Ministero della Giustizia ha avviato progetti di analisi predittiva dei flussi di contenzioso — Strauss e il sistema di monitoraggio integrato — rimasti per lo più confinati alla fase organizzativa e non estesi alla fase decisionale; alcuni uffici giudiziari hanno fatto ricorso a piattaforme commerciali di legal analytics (tra cui Westlaw Italia e piattaforme di analisi giurisprudenziale a base proprietaria) senza protocolli pubblici di trasparenza né meccanismi di audit indipendente. Il sistema Italgire Web, gestito dalla Corte di Cassazione, costituisce l'infrastruttura pubblica più rilevante, ma la sua architettura algoritmica di ranking non è documentata pubblicamente: una lacuna che, come si è mostrato in sede di analisi strutturale, non è un difetto contingente, bensì un dato epistemicamente significativo. Il risultato complessivo è una governance di fatto affidata al mercato, in assenza di standard pubblici di trasparenza, di protocolli di audit indipendente e di qualsiasi forma di accountability istituzionale strutturata.

Questa frammentazione non è priva di fondamento normativo: l'adozione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) impone già obblighi di trasparenza documentale e di supervisione umana per i sistemi di AI impiegati nell'amministrazione della giustizia, classificati come sistemi ad alto rischio (artt. 6 e 13). Tuttavia, il recepimento di tali prescrizioni sul piano del

diritto processuale interno è rimasto largamente incompiuto: il legislatore italiano non ha ancora adottato le misure attuative specifiche necessarie a tradurre gli obblighi europei in regole operative per la giustizia civile. Il confronto con la Francia, che ha legiferato già nel 2019 anticipando di anni l'AI Act, e con la Germania, che ha strutturato il proprio sistema pubblico di accesso alle banche dati giurisprudenziali in modo da escludere il ranking algoritmico degli esiti, rivela la distanza tra il livello di consapevolezza teorica raggiunto dalla dottrina italiana e la realtà normativa e istituzionale in cui si colloca.

Per il sistema italiano, l'analisi comparata suggerisce tre direzioni di intervento che anticipano le proposte istituzionali del paragrafo conclusivo: la trasparenza algoritmica, ancorata all'AI Act e modellata sulle esperienze tedesca e francese; la governance pubblica dei sistemi di ricerca giurisprudenziale, sottraendo la selezione del precedente alla logica proprietaria sul modello del Rechtsinformationssystem; il primato del metodo giuridico, con una distinzione normativa netta tra funzioni di supporto organizzativo, ammissibili, e funzioni di orientamento decisionale, problematiche sul piano dell'indipendenza della giurisdizione e della garanzia del contraddittorio.<sup>27</sup>

In questo contesto acquista particolare rilievo la Riforma Cartabia del processo civile (d.lgs. n. 149 del 2022), che ha introdotto significative innovazioni sul piano della digitalizzazione processuale, estendendo gli obblighi di deposito telematico, ridisegnando le forme della notificazione e valorizzando le udienze da remoto, senza però affrontare il tema della governance algoritmica degli strumenti di ricerca giurisprudenziale impiegati nelle fasi processuali. La lacuna non è contingente: riflette una concezione della digitalizzazione ancora orientata all'efficienza organizzativa, non alla qualità epistemica della decisione. Il recepimento dell'AI Act esige pertanto una riflessione di sistema sul rapporto tra razionalità algoritmica e garanzie processuali costituzionali, il diritto alla motivazione ex art. 111, comma 6, Cost. e il principio del contraddittorio ex art. 111, comma 2, Cost., che la dottrina processualciviltistica italiana è chiamata a sviluppare con urgenza.<sup>28</sup>

## **8. Intelligenza artificiale, metodo giuridico e funzione nomofilattica nell'era algoritmica**

L'uso dell'intelligenza artificiale nel processo civile genera una tensione strutturale con il metodo giuridico, inteso come pratica argomentativa orientata alla giustificazione razionale

---

<sup>27</sup> La triplice direzione di intervento è coerente con il quadro normativo europeo: v. Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), artt. 6, 13 e 14; Council of Europe, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*, CEPEJ(2018)14, principi III e IV; Commissione europea, *Comunicazione COM(2023) 257 final*. In prospettiva comparata, v. S. GLESS, E. SILVERMAN, T. WEIGEND, *If Robots Cause Harm, Who Is to Blame?*, in *New Criminal Law Review*, 2016, 19(3), pp. 412-436.

<sup>28</sup> Sul d.lgs. n. 149/2022 (e la digitalizzazione processuale, v. F. DE VITA, *L'ulteriore telematizzazione dei flussi degli atti nel processo civile*, in *questa Rivista*, 2023, pp. 318 ss. Sull'obbligo di motivazione come garanzia irriducibile ex art. 111, comma 6, Cost., v. M. TARUFFO, *La motivazione*, cit., pp. 405-431.

della decisione. Questa tensione emerge con particolare evidenza in relazione alla funzione nomofilattica.

Come si è mostrato nell'analisi strutturale, la nomofilachia presuppone che l'autorità del precedente derivi dalla qualità della motivazione, non dalla sua frequenza citazionale. La dottrina processualcivilistica italiana ha insistito su questo punto: la funzione nomofilattica della Cassazione non produce una conformazione statistica degli esiti, ma garantisce la coerenza argomentativa del sistema attraverso principi di diritto suscettibili di verifica critica, non come regola meccanica, bensì come ratio decidendi da argomentare nel caso concreto.<sup>29</sup> Gli strumenti algoritmici, invece, tendono a privilegiare una concezione statistica della nomofilachia. L'uniformità viene misurata non sulla base della coerenza argomentativa, bensì attraverso indicatori di convergenza: percentuale di sentenze che adottano una determinata soluzione, stabilità nel tempo di un orientamento, frequenza di citazione. In questa prospettiva, la nomofilachia cessa di essere garanzia di coerenza giustificativa e diventa descrizione di una regolarità fattuale. Il rischio è che la distinzione tra diritto vivente e diritto argomentato tenda a sfumare: la giurisprudenza minoritaria, anche se più rigorosamente motivata, viene percepita come un'anomalia da correggere, anziché come un contributo al dibattito interpretativo. Il dissenso giurisprudenziale, tradizionalmente considerato una risorsa epistemica, viene così riqualificato in un'inefficienza da eliminare.<sup>30</sup>

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione costituisce un laboratorio privilegiato per osservare questa tensione. L'analisi algoritmica delle loro sentenze tende a privilegiare la frequenza con cui un principio viene successivamente citato e il tasso di adesione delle sezioni semplici: indicatori che misurano l'efficacia conformativa della decisione, non la sua forza motivazionale. Una sentenza delle Sezioni Unite, ampiamente seguita ma scarsamente motivata, risulta algoritmicamente più rilevante di una sentenza minoritaria, pur rigorosamente argomentata. Il principio di diritto rischia così di ridursi a un pattern decisionale statisticamente dominante, e la Cassazione di essere percepita non come garante della razionalità interpretativa, bensì come agenzia di coordinamento decisionale.<sup>31</sup> Questo problema si acuisce in caso di *overruling*. Nel modello argomentativo, il mutamento di orientamento è legittimo quando sorretto da ragioni giuridiche più convincenti. Gli strumenti predittivi, invece, trattano l'*overruling* come un'anomalia statistica: se addestrati su un corpus che esprime un orientamento consolidato, lo percepiscono come una deviazione rispetto al pattern atteso, anziché come un'evoluzione argomentativa. La logica predittiva privilegia la

---

<sup>29</sup> Sul fondamento argomentativo della nomofilachia, v. M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., pp. 78-102; Per la distinzione tra concezione argomentativa e statistica del precedente, v. R. DWORKIN, *Law's Empire*, cit., spec. pp. 87-113.

<sup>30</sup> Sul dissenso giurisprudenziale come risorsa epistemica nel processo civile, v. M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., pp. 78-102.

<sup>31</sup> Cfr. supra, n. 8: D. KATZ, M.J. BOMMARITO, J. BLACKMAN, *A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States*, cit., *passim*.

stabilità sulla revisione critica, la continuità sull'innovazione interpretativa. Se gli operatori del diritto orientano le proprie strategie processuali sulla base di previsioni algoritmiche, tendono a evitare argomenti che, pur giuridicamente sostenibili, appaiano statisticamente improbabili. L'*overruling* diventa così non solo meno frequente, ma anche più difficile da argomentare, poiché deve confrontarsi con l'inerzia statistica del sistema.

Un effetto di questa dinamica che merita attenzione specifica è il *chilling effect* sull'attività difensiva. La logica predittiva non si limita a influenzare il ragionamento del giudice: condiziona strutturalmente le scelte strategiche dell'avvocato. Se la probabilità di successo di una tesi è misurata in base alla sua conformità statistica ai precedenti dominanti, l'avvocato che intenda sostenere una posizione innovativa ma giuridicamente fondata si trova di fronte a un ostacolo non più soltanto argomentativo, vale a dire la difficoltà di persuadere il giudice, ma anche strutturale: la sua tesi è già classificata dall'algoritmo come improbabile, prima ancora che il giudice la valuti. Questo effetto di preselezione algoritmica delle posizioni processuali ammissibili non ha precedenti nel diritto processuale classico. Il filtro tradizionale era costituito dalle condizioni di ammissibilità processuali, formali e controllabili, e dalla valutazione discrezionale del giudice, soggetta all'obbligo di motivazione. Il filtro algoritmico, al contrario, opera in modo opaco, prima del processo, e non è soggetto ad alcun controllo giurisdizionale. Ne deriva una forma di pre-chiusura del campo argomentativo che incide sul diritto di difesa nella sua dimensione più essenziale: la libertà di sostenere posizioni giuridicamente legittime, ancorché statisticamente impopolari.<sup>32</sup>

La Riforma Cartabia del 2022 rende questo rischio concretamente verificabile. Essa ha potenziato il ruolo nomofilattico delle Sezioni Unite come strumento di deflazione del contenzioso, scelta coerente con il modello argomentativo. Ma se i sistemi di ricerca giurisprudenziale misurano l'autorità del precedente in termini di frequenza citazionale, le Sezioni Unite diventano un attrattore statistico la cui autorità è percepita come derivante dalla posizione nella rete, non dalla qualità della motivazione. Il rischio è che la Riforma venga reinterpretata in chiave algoritmica: non "segui il precedente delle Sezioni Unite perché è ben motivato", ma "segui il precedente delle Sezioni Unite perché l'algoritmo lo segnala come dominante". La distinzione non è accademica: separa un sistema processuale governato dalla razionalità giuridica da uno governato dalla razionalità statistica.<sup>33</sup>

La medesima logica di propagazione raggiunge, per gradi, anche la scienza del processo civile. Ma qui il meccanismo non è semplicemente replicativo: è amplificativo. I criteri algoritmici che

---

<sup>32</sup> Sul *chilling effect* algoritmico sull'attività difensiva, v. F. PASQUALE, *A Rule of Persons, Not Machines*, cit., pp. 22-31; D. CITRON, *Technological Due Process*, in *Washington University Law Review*, 2008, 85(6), pp. 1249-1313.

<sup>33</sup> Per la distinzione tra precedente come principio argomentativo e come attrattore statistico, v. R. DWORKIN, *Law's Empire*, cit., pp. 87-113; N. MACCORMICK, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, 1978, pp. 195-228. Sul rischio di reinterpretazione statistica del precedente vincolante nel contesto AI, v. D. KATZ, M.J. BOMMARITO, J. BLACKMAN, *A General Approach for Predicting the Behavior of the Supreme Court*, cit. *passim*; M. TARUFFO, *Il vertice ambiguo*, cit., pp. 78-102.

orientano la ricerca giurisprudenziale non si limitano a riflettersi passivamente sulle pratiche dei processualisti: i temi statisticamente emergenti dalla giurisprudenza diventano quelli che si studiano, quelli che si pubblicano, quelli che le riviste selezionano. Essi si combinano inoltre con i nuovi strumenti generativi di redazione dottrinale, producendo il fenomeno del cartello epistemico involontario già analizzato in sede di analisi delle riviste. Il risultato è una doppia chiusura del campo argomentativo: a valle, sul piano della giurisprudenza, attraverso l'autorinforzo citazionale; a monte, sul piano della dottrina, attraverso la convergenza statistica delle ricostruzioni di base. *Essa non si presenta come imposizione autoritaria, ma come efficienza tecnica: per questo è difficile da contrastare.*<sup>34</sup>

La distinzione tra autorinforzo e naturalizzazione algoritmica, elaborata in sede di analisi strutturale, assume in questa sede un rilievo argomentativo specifico. Il fenomeno di autorinforzo che distorce la selezione del precedente è, in linea di principio, correggibile: un registro pubblico di trasparenza algoritmica e un sistema di audit indipendente consentirebbero di identificare i bias citazionali e di intervenire sull'architettura del sistema. La naturalizzazione, per contro, opera a un livello più profondo: quando la logica statistica del precedente è interiorizzata come razionalità giuridica, quando il giurista smette di percepire la mediazione algoritmica come tale e comincia a trattarne gli esiti come dati oggettivi, nessun correttivo tecnico è sufficiente. Su questo piano, la risposta non può essere algoritmica: deve essere metodologica e istituzionale. Questa distinzione ha implicazioni dirette sulla proposta di discovery algoritmica sviluppata nelle conclusioni. Il diritto di accesso ai criteri di ranking del sistema può contrastare l'autorinforzo, rendendone visibili i meccanismi e consentendo al difensore di contestare la pre-selezione statistica del precedente. Non può però neutralizzare la naturalizzazione, che è già avvenuta prima che il diritto di accesso venga esercitato. La discovery algoritmica è dunque una condizione necessaria, non sufficiente: la condizione sufficiente è la consapevolezza metodologica dei soggetti processuali, presidio che spetta alla scienza del processo civile coltivare con continuità.

## 9. Conclusioni e proposte istituzionali

L'intelligenza artificiale non è un semplice fattore di modernizzazione tecnica del processo civile: è un elemento capace di incidere sulle condizioni epistemiche della giurisdizione e della sua scienza. Essa interviene sui criteri di selezione della giurisprudenza, sulle modalità di costruzione della rilevanza giuridica e, più in profondità, sulle forme attraverso cui il sapere processualcivilistico viene prodotto, validato e trasmesso.

La comparazione tra ordinamenti mostra che tali effetti non sono inevitabili né uniformi. Le risposte normative adottate riflettono concezioni diverse della funzione giudiziaria, del precedente e del ruolo dell'argomentazione giuridica. Dove prevale una razionalità predittiva,

---

<sup>34</sup> T. GILLESPIE, *The Relevance of Algorithms*, cit.; D. WEINBERGER, *Too Big to Know*, cit. (cfr. supra, nn. 7 e 12).

il diritto tende a confermare statisticamente se stesso; dove, al contrario, si afferma un limite esplicito all'automazione decisionale, la giurisdizione preserva la dimensione interpretativa e responsabile.<sup>35</sup> In questo senso, l'AI agisce come un potente rivelatore: rende visibili opzioni di valore che, in precedenza, restavano spesso implicite.

La medesima tensione tra razionalità argomentativa e razionalità statistica che attraversa la giurisdizione si riproduce, con modalità più insidiose, nella scienza processuale: l'opacità epistemica si accumula dall'algoritmo che seleziona i precedenti all'algoritmo che ricostruisce la dottrina, fino al difensore che orienta la propria strategia sulla base di previsioni statistiche. Nessuno di questi livelli è visibile, in quanto tale, agli attori del processo.<sup>36</sup>

La scarsità di evidenze empiriche trasparenti sull'uso dell'intelligenza artificiale nella giustizia civile non è un dato neutrale, ma un sintomo della crisi epistemica qui analizzata. L'assenza di protocolli di trasparenza algoritmica, di audit indipendenti e di banche dati pubbliche accessibili segnala l'emergere di un nuovo regime di opacità, in cui il controllo sulla produzione e sulla circolazione della conoscenza giuridica si trasferisce progressivamente dalla sfera pubblica del discorso dottrinale a quella privata delle piattaforme tecnologiche. Contrastare questa deriva richiede misure istituzionali concrete: il diritto di accesso ai criteri algoritmici impiegati nei sistemi di giustizia, l'obbligo di documentazione tecnica degli strumenti di legal analytics, la creazione di infrastrutture pubbliche di ricerca giurisprudenziale sottratte alla logica proprietaria.<sup>37</sup>

Sul piano delle proposte concrete, l'analisi condotta consente di identificare quattro misure istituzionali che potrebbero attenuare la deriva epistemica qui descritta, articolando i principi enunciati in prescrizioni operative compatibili con il quadro normativo vigente.

La prima misura consiste nell'istituzione di un registro pubblico di trasparenza algoritmica per i sistemi di legal analytics utilizzati nei procedimenti giudiziari civili. Ogni piattaforma che operi come strumento di ricerca giurisprudenziale nel contesto di un procedimento dovrebbe pubblicare i criteri di ranking adottati, le fonti di addestramento, le modalità di aggiornamento del modello e le eventuali limitazioni strutturali. L'obbligo trova fondamento nel Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che classifica tali sistemi come ad alto rischio (artt. 6 e 13), ma richiede

---

<sup>35</sup> F. PASQUALE, *A Rule of Persons, Not Machines: The Limits of Legal Automation*, cit., *passim*; L. CADIET, *La justice prédictive: un oxymore?*, cit., *passim*.

<sup>36</sup> T. GILLESPIE, *The Relevance of Algorithms*, cit., *passim*. L'effetto di naturalizzazione è qui distinto dall'effetto di autorinforzo già analizzato in sede di analisi strutturale (*supra*, § 4): mentre quest'ultimo è un fenomeno tecnico-statistico, la naturalizzazione designa il processo per cui le opzioni normative incorporate nell'algoritmo vengono percepite dagli utenti come dati oggettivi, sottratti alla critica argomentativa.

<sup>37</sup> In questa direzione si muovono le recenti proposte di regolamentazione europea sull'AI applicata alla giustizia, in particolare il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che classifica i sistemi di AI impiegati nell'amministrazione della giustizia come sistemi ad alto rischio, soggetti a obblighi di trasparenza, documentazione e supervisione umana (artt. 6, 13, 14).

un'attuazione specifica da parte del legislatore processuale italiano, che, a oggi, non ha adottato misure di recepimento dedicate alla giustizia civile.<sup>38</sup>

La seconda misura riguarda la governance editoriale delle riviste scientifiche di diritto processuale. La selezione dei contributi nelle riviste processualistiche italiane rimane affidata alla peer review e alla responsabilità scientifica dei direttori: un presidio da mantenere e rafforzare, non da sostituire con logiche metriche. La proposta concerne piuttosto due profili distinti. Il primo è l'adozione di una policy esplicita sulla disclosure dell'impiego di AI generativa nella redazione dei contributi: i comitati scientifici dovrebbero richiedere agli autori di indicare quali parti del testo, in particolare la ricostruzione dello stato dell'arte e la mappatura giurisprudenziale, siano state prodotte con il supporto di strumenti algoritmici, così da rendere verificabile la qualità dell'elaborazione autonoma. Sul piano istituzionale, la competenza a fissare standard uniformi di disclosure spetta in primo luogo alle associazioni scientifiche di settore, a partire dall'Associazione Italiana Fra gli PStudioli del processo Civile, le quali, in raccordo con i criteri di classificazione delle riviste elaborati dall'ANVUR per l'Area 12, potrebbero adottare linee guida vincolanti per le riviste che aderiscono ai loro circuiti di valutazione. Tale sede garantisce l'autonomia scientifica della regolazione rispetto a interventi ministeriali e la coerenza con gli standard già elaborati a livello europeo dal Committee on Publication Ethics (COPE), la cui policy del 2023 sull'uso dell'AI nella produzione scientifica ha già fissato il principio che l'impiego di strumenti generativi debba essere dichiarato e che la responsabilità dell'elaborazione resti integralmente in capo all'autore: principio che le associazioni scientifiche giuridiche italiane non hanno ancora recepito in modo sistematico. Il secondo profilo è la ridefinizione dell'identità editoriale della rivista come forum di idee: privilegiare contributi che assumano la ricostruzione come presupposto e investano il proprio valore aggiunto nell'argomentazione originale, nel dissenso motivato, nella proposta di sistema. È questa la componente che l'AI non può sostituire, e che la rivista scientifica deve presidiare come spazio istituzionale irriducibile.<sup>39</sup>

La terza proposta concerne la creazione di un Osservatorio nazionale sull'intelligenza artificiale nella giustizia civile, istituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura o il Ministero della Giustizia, con composizione interdisciplinare (processualisti, informatici, filosofi del diritto, rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura). L'Osservatorio dovrebbe monitorare l'implementazione degli strumenti algoritmici nei tribunali civili, valutarne l'impatto sulla qualità della motivazione giudiziale e della dialettica processuale, e formulare raccomandazioni in materia di trasparenza e accountability. In questa prospettiva,

---

<sup>38</sup> L'obbligo di trasparenza documentale (art. 13 AI Act) costituisce la base normativa del registro qui proposto.

<sup>39</sup> Sul modello della disclosure dell'AI nella produzione scientifica giuridica, v. M. HILDEBRANDT, *Law as Computation*, cit., spec. pp. 28-32; per la proposta di policy editoriali sull'uso dichiarato di strumenti generativi, v. Committee on Publication Ethics (COPE), *Authorship and AI Tools*, 2023. Sul forum di idee come modello editoriale delle riviste giuridiche accademiche, v. R. POSNER, *Against the Law Reviews*, in *Legal Affairs*, Nov-Dec. 2004.

l'Osservatorio avrebbe il compito specifico di verificare se e in che misura i sistemi di *legal analytics* impiegati nei procedimenti civili tendano a reinterpretare in chiave statistica il vincolo del precedente delle Sezioni Unite, trasformando ciò che la Riforma Cartabia ha inteso come rafforzamento della razionalità argomentativa in un mero attrattore citazionale. Il paradosso è rilevante sul piano istituzionale: una riforma legislativa volta a potenziare la nomofilachia può essere vanificata, nei suoi effetti pratici, dall'implementazione algoritmica degli strumenti di ricerca che gli operatori del diritto utilizzano quotidianamente. Governare questo rischio richiede un'istituzione permanente di monitoraggio, non interventi episodici. La Commissione europea ha raccomandato strumenti analoghi nella sua Comunicazione sull'AI e lo Stato di diritto del 2023, ma la loro traduzione in istituzioni operative a livello nazionale resta ancora largamente incompiuta.<sup>40</sup>

La quarta misura riguarda la dimensione processuale in senso stretto: l'introduzione di un diritto di *discovery* algoritmica. Il principio del contraddittorio, che impone la verificabilità e la contestabilità degli elementi su cui si fonda la decisione, deve estendersi agli strumenti algoritmici quando questi abbiano orientato la selezione del materiale giuridicamente rilevante. Tale estensione è tanto più urgente alla luce del *chilling effect* sull'attività difensiva analizzato nel paragrafo precedente: se il difensore orienta la propria strategia sulla base di previsioni algoritmiche che classificano come improbabile una tesi giuridicamente fondata, il contraddittorio è compromesso non solo in sede decisionale, ma già nella fase di costruzione della posizione processuale.

La *discovery* algoritmica interviene su questo piano preventivo: rendendo verificabili i criteri con cui l'algoritmo costruisce la rilevanza del precedente, consente al difensore di contestare la pre-selezione statistica e di argomentare la fondatezza giuridica di posizioni che il sistema classifica come devianti. Sul piano operativo, il meccanismo più coerente con la struttura del processo civile italiano è quello della consulenza tecnica: il sistema algoritmico che abbia orientato la ricerca giurisprudenziale dovrebbe essere trattato come una fonte tecnica soggetta al contraddittorio, con possibilità per le parti di nominare consulenti di parte ai sensi dell'art. 201 c.p.c. e per il giudice di disporre accertamenti tecnici d'ufficio. Tre profili operativi meritano di essere precisati. Quanto alla legittimazione attiva, il diritto di *discovery* spetterebbe a qualsiasi parte del giudizio che dimostri, anche in via sommaria, che il sistema algoritmico impiegato nella ricerca giurisprudenziale abbia influenzato la selezione del materiale prodotto in giudizio o incorporato nella motivazione: un onere di allegazione analogo a quello richiesto per la nomina del consulente tecnico di parte. Va precisato che tale onere presuppone che il sistema impiegato sia identificabile: condizione che, allo stato, non

---

<sup>40</sup> V. COMMISSIONE europea, Comunicazione COM(2023) 257 final, *AI e Stato di diritto. Orientamenti per l'implementazione responsabile dell'AI nella pubblica amministrazione*. Per proposte analoghe all'Osservatorio qui delineato, v. Council of Europe, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*, CEPEJ(2018)14, Strasbourg, 2018.

può essere data per scontata e che il registro pubblico di trasparenza algoritmica, prima misura proposta, è chiamato esattamente a garantire. Le quattro misure non sono dunque proposte parallele e indipendenti: la discovery algoritmica è praticabile in modo effettivo solo a valle della trasparenza che il registro rende possibile. Quanto all'oggetto, la consulenza non dovrebbe riguardare il codice sorgente del sistema, protetto da segreto industriale, bensì i criteri funzionali di ranking adottati, le fonti e il periodo di addestramento del modello, i parametri di aggiornamento e le limitazioni strutturali dichiarate dal produttore: elementi già oggetto di obbligo documentale ai sensi dell'art. 13 dell'AI Act per i sistemi classificati ad alto rischio. L'art. 14 AI Act, che impone la supervisione umana come requisito strutturale dei sistemi ad alto rischio impiegati nell'amministrazione della giustizia, costituisce il fondamento normativo europeo più diretto della discovery algoritmica qui proposta: se la supervisione umana è già un obbligo di sistema, il contraddittorio sugli strumenti che tale supervisione dovrebbe governare è la sua naturale estensione processuale. Quanto alla fase processuale, l'art. 696-bis c.p.c. offre un modello utilizzabile anche nella fase pre-processuale: la parte che intenda contestare la pre-selezione algoritmica dei precedenti potrebbe richiedere, prima dell'instaurazione del giudizio, un accertamento tecnico sui criteri di ranking del sistema impiegato, con effetti stabilizzanti sulla dialettica processuale successiva. Quando una decisione giudiziaria è stata adottata con il supporto di sistemi di AI, la parte interessata dovrebbe poter richiedere la documentazione tecnica del sistema impiegato nel corso del giudizio ordinario, con le stesse garanzie del contraddittorio che assistono la consulenza tecnica d'ufficio. Il diritto di discovery algoritmica non è dunque una misura eccezionale, bensì l'applicazione consequenziale, in chiave processualciviltistica, di principi già accolti nel diritto europeo e coerenti con la struttura del contraddittorio tecnico nel processo civile italiano.<sup>41</sup> Le quattro misure qui proposte trovano il loro fondamento normativo europeo nel Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), i cui obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio impiegati nell'amministrazione della giustizia diventeranno pienamente operativi dal 2 agosto 2026. Gli artt. 6, 13 e 14, che impongono rispettivamente la classificazione ad alto rischio, la trasparenza documentale e la supervisione umana, costituiscono la base normativa su cui ciascuna misura proposta si innesta: il registro di trasparenza algoritmica attua e integra l'obbligo documentale dell'art. 13; la disclosure editoriale ne estende la logica al piano della produzione scientifica; l'Osservatorio nazionale istituisce la sede istituzionale di supervisione prevista dall'art. 14; la discovery algoritmica traduce in garanzia processuale l'obbligo di spiegabilità già iscritto nel diritto europeo. Il legislatore italiano non ha ancora adottato le misure attuative nazionali specifiche per la giustizia civile, né sono stati emanati i decreti di coordinamento tra l'AI Act e il codice di procedura civile che la struttura del Regolamento rende necessari. Questa lacuna è strutturalmente analoga a quella che il contributo ha identificato sul piano dell'agenda di

---

<sup>41</sup> Per il fondamento europeo degli obblighi di trasparenza algoritmica, v. Reg. UE 2024/1689, artt. 13 e 86.

ricerca: così come l'algoritmo tende a rendere invisibili i temi emergenti, il silenzio legislativo tende a normalizzare l'assenza di governance come stato ordinario. Colmare questa lacuna richiede non solo un intervento normativo, ma una riflessione di sistema, che questa sede può contribuire a sollecitare, sul rapporto tra razionalità algoritmica e garanzie processuali costituzionali.<sup>42</sup>

Le quattro misure proposte non costituiscono un catalogo chiuso, ma i nodi di un sistema coerente: la trasparenza del registro rende possibile la verifica dell'Osservatorio; la disclosure editoriale rende leggibile la ricerca dottrinale; la discovery algoritmica restituisce al difensore e al giudice il controllo argomentativo sulle fonti della decisione. Ciascuna misura presuppone le altre e le potenzia. Ciò che le unisce è un principio di governance epistemica: la razionalità algoritmica può essere uno strumento del processo civile, ma non può diventarne il fondamento. L'autonomia critica della scienza giuridica non è un dato acquisito, bensì una conquista istituzionale da difendere con strumenti all'altezza della trasformazione in corso. La sfida che l'intelligenza artificiale pone non riguarda soltanto come si decide, ma anche chi governa i criteri con cui si costruisce la rilevanza giuridica: nella ricerca, nella dottrina, nella difesa, nella motivazione. Queste quattro dimensioni sono oggi attraversate dalla medesima logica algoritmica, una logica che tende a presentarsi come neutra ma che incorpora opzioni normative rilevanti sul funzionamento del processo civile e sulla struttura del sapere che lo governa. Riconoscere questa logica, nominarla e governarla istituzionalmente: è questa la condizione affinché la scienza del processo civile possa riaffermare il proprio ruolo non come registrazione dell'esistente, ma come luogo irriducibile di problematizzazione critica e di autonomia argomentativa.

Cesare Cavallini  
Ordinario dell'Università Bocconi

---

<sup>42</sup> Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica in modo progressivo: gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio impiegati nell'amministrazione della giustizia (artt. 6, 13, 14) sono pienamente operativi dal 2° agosto 2026. L'Italia non ha ancora adottato misure attuative nazionali specifiche per la giustizia civile. Sul modello tedesco di implementazione come riferimento comparato per il recepimento italiano, v. Council of Europe, *European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems*, CEPEJ(2018)14, principi I-V.